

Statuti Virtus

A) Definizione

Art. 1: Ragione sociale

La Virtus è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2: Sede

La sede dell'associazione è a Locarno.

B) Scopo e valori etici

Art. 3: Scopo

Lo scopo della Virtus è di:

- offrire alla gioventù la possibilità di dedicarsi all'atletica leggera;
- educare i soci a sani principi morali e sportivi;
- promuovere, organizzare ed assistere il movimento sportivo, ed in particolare, la pratica dell'atletica leggera e di qualsiasi altra disciplina sportiva dilettantistica;
- promuovere, sviluppare, organizzare, favorire, direttamente o indirettamente la pratica dell'attività sportiva.

Art. 4: Valori etici

La Virtus opera in assoluta indipendenza da considerazioni di razza, sesso, confessione e partito.

L'associazione e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi. Essa agisce sulla base dei chiari valori di riferimento ivi indicati, impegnandosi altresì a promuovere, applicare e far rispettare i principi etici fondamentali dello sport, in particolare il rispetto, la sicurezza, l'equità, la trasparenza e l'integrità, come definiti nei suddetti documenti. Essa si impegna altresì a collaborare con le autorità sportive in caso di segnalazioni, procedure o verifiche relative a violazioni dei principi etici.

Tutti i soci, membri di comitato, collaboratori, allenatori, atleti, rappresentanti dell'associazione sono tenuti a rispettare questi principi e direttive.

Art. 5: Affiliazione e rapporto con le Federazioni

La Virtus è affiliata a SwissAthletics (Federazione Svizzera di Atletica Leggera), tramite la FTAL (Federazione Ticinese di Atletica Leggera).

La società può inoltre affiliarsi ad altre federazioni sportive ticinesi e nazionali.

Gli statuti ed i regolamenti degli organi e delle commissioni competenti delle rispettive federazioni sono vincolanti per i soci e i collaboratori della Virtus.

C) Soci e sostenitori**Art. 6: Soci, Sostenitori e Amici della Virtus****Art. 6.1: Soci**

La Virtus è composta da:

a) Soci ordinari

Questi sono tutte le persone che versano la rispettiva tassa sociale annua. I soci ordinari si suddividono:

- a.1) Soci/atleti attivi, ovvero tutti coloro che partecipano regolarmente alle attività sportive della società, sia in ambito agonistico (con tesseramento presso le rispettive federazioni competenti), sia a livello amatoriale o ricreativo.
- a.2) Soci sostenitori, ovvero tutti coloro che, pur non essendo atleti attivi, sostengono la Virtus mediante pagamento della tassa sociale.

b) Soci onorari

Sono coloro che, su proposta del Comitato e con approvazione dell'Assemblea sociale, si sono particolarmente distinti per meriti sportivi o per il sostegno morale e materiale prestato alla società.

Art. 6.2: Simpatizzanti

La Virtus può inoltre contare su persone fisiche e giuridiche che, pur non avendo la qualità di soci, sostengono l'attività della società con contributi, donazioni o altre forme di collaborazione. Il loro apporto è riconosciuto e valorizzato dal Comitato, che, nel limite delle proprie competenze, può riservare loro comunicazioni, inviti e segni di riconoscenza.

Art. 7: Adesione

Per essere socio della Virtus occorre:

- a) per i soci ordinari: dare, per iscritto, la propria adesione all'associazione e pagare la tassa sociale. Per i soci minorenni l'adesione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale;
- b) per i soci onorari: venir dichiarati tali dall'Assemblea sociale su proposta del Comitato;
- c) per i Presidenti onorari: venir dichiarati tali dall'Assemblea sociale su proposta del Comitato secondo i criteri validi per i soci onorari (art. 6.1 lett. b).

Art. 8: Dimissioni

I soci possono in ogni momento dimettersi, mediante dichiarazione scritta da inoltrare al Comitato. Per i soci minorenni, la dichiarazione scritta dev'essere controfirmata dal rappresentante legale. Devono però essere in regola con il pagamento della tassa sociale e dovranno aver restituito, se del caso, il materiale affidato. Soci tesserati alle Federazioni nazionali dovranno, per le dimissioni, ossequiare i termini dei relativi regolamenti.

La tassa sociale annuale già pagata non viene restituita, nemmeno al prorata.

Art. 9: Esclusione

Il Comitato può escludere il socio che:

- nonostante diffida scritta, non corrisponda le quote sociali;
- nonostante diffida scritta, si comporti in modo scorretto, si renda colpevole di atti di indisciplina o trasgredisca i doveri fissati dai presenti statuti;
- nonostante diffida scritta, violi gravemente lo scopo dell'associazione.

Le esclusioni verranno comunicate dal Comitato all'interessato per iscritto. Il socio escluso ha diritto di conoscere i motivi della sua esclusione. Egli può richiederli entro 15 giorni dalla ricezione della decisione di esclusione. Il socio escluso avrà diritto di ricorrere all'Assemblea sociale entro 15 giorni da quando è a conoscenza dei motivi di esclusione. L'Assemblea deciderà a maggioranza dei soci presenti.

Art. 10: Doveri dei soci

Doveri dei soci sono:

- conformarsi agli statuti, alle decisioni di carattere organizzativo degli organi competenti e ai principi etici secondo quanto stabilito all'art. 4;
- pagare le quote sociali fissate annualmente dall'Assemblea sociale. Per i soci onorari la tassa è libera.

I soci sono inoltre tenuti:

- al rispetto degli organi sociali, dei soci, dei giudici di gara, degli antagonisti, del pubblico, ed a contribuire al buon nome dell'associazione;
- alla regolare partecipazione agli allenamenti e, se convocati, alle gare;
- alla cura del materiale sociale.

Art. 11: Diritti dei soci

- partecipare all'attività dell'associazione, nonché alle assemblee sociali;
- ogni socio (attivo, contribuente, onorario) ha uguale diritto di voto e di eleggibilità.

D) Anno sociale e finanziamento

Art. 12: Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 13: Finanziamento

Il finanziamento dell'associazione è assicurato mediante:

- le tasse sociali dei soci;
- i ricavi delle diverse manifestazioni che l'associazione organizza;
- sponsoring;
- contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni, ecc.

E) Organizzazione:

1) Assemblea sociale

Art. 14: Composizione

L'Assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione. Essa si compone dei soci ordinari e dei soci onorari (art. 6.1.).

Art. 15: Compiti

L'Assemblea sociale:

- approva il verbale;
- approva i rapporti sull'attività;
- approva la gestione annuale;
- determina annualmente le quote sociali minime;

- nomina il presidente ed i membri del Comitato, i revisori, eventualmente i membri delle commissioni speciali;
- delibera su statuti e regolamenti;
- giudica sui ricorsi;
- proclama i soci onorari proposti dal Comitato.

Art. 16: Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, di regola entro la fine di aprile. Le sue decisioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.

Art. 17: Assemblea straordinaria

È facoltà del Comitato convocare un'Assemblea sociale straordinaria. 1/5 dei soci aventi diritto di voto ed in regola con il pagamento della tassa sociale possono chiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria indicando l'ordine del giorno e le proposte brevemente motivate.

Art. 18: Convocazione

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sarà trasmesso per iscritto (o con altro mezzo elettronico equivalente allo scritto) ad ogni socio almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea sociale.

Art. 19: Cambiamento dell'ordine del giorno

Ogni socio avente diritto di voto può presentare al Comitato entro 4 giorni dalla data fissata per l'Assemblea sociale delle proposte scritte per l'ordine del giorno. Il presidente del Comitato decide in merito.

Art. 20: Diritto di voto

I soci ordinari e i soci onorari hanno uguale diritto di voto nell'Assemblea sociale.

Art. 21: Modalità di voto

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, fatte salve le altre disposizioni statutarie. Il voto segreto può essere deciso dalla maggioranza dei voti dei soci presenti. La maggioranza dei 2/3 dei soci presenti è richiesta per le modifiche statutarie. L'esclusione dal diritto di voto è regolata all'art. 68 CCS.

2) Comitato

Art. 22: Composizione

Il Comitato è composto da 5 a 11 membri. E' eletto dall'Assemblea sociale; resta in carica due anni, con possibilità di rielezione. Il presidente viene eletto dall'Assemblea sociale, le altre cariche vengono decise all'interno del comitato.

L'eleggibilità in comitato è indipendente da fattori di genere, etnia, confessione e partito.

Nel comitato direttivo la rappresentanza di genere deve essere per quanto possibile aderente alle direttive di Swiss Olympic in vigore.

Il periodo di carica complessivo di un membro del comitato non supera di regola i 25 anni.

Art. 23: Compiti

Il Comitato:

- amministra e dirige l'associazione;
- convoca l'Assemblea sociale;
- vigila sull'applicazione degli statuti;
- stende il rapporto sull'attività ed i rapporti finanziari;
- amministra il patrimonio sociale;
- nomina i dipendenti e gli allenatori;
- designa il coordinatore di un gruppo di lavoro tecnico.

Art. 24: Rappresentanza

L'associazione è vincolata dalla firma del presidente o del vice presidente con un altro membro del Comitato. Per il resto fanno stato gli articoli 52 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 25: Quorum

Il Comitato può deliberare se sono presenti almeno la metà più 1 dei suoi membri. In caso di parità dei voti, il voto del presidente vale doppio.

3) Revisori

Art. 26: Composizione

Il numero dei revisori è di due e vengono eletti ogni anno. Possono essere soci della Virtus.

Art. 27: Compiti

I revisori esaminano annualmente i bilanci dell'associazione con particolare controllo delle pezze giustificative. Essi presentano all'Assemblea sociale il rapporto di revisione.

F) Rapporti con i terzi**Art. 28: Responsabilità**

Gli impegni dell'associazione sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci.

G) Fine dell'associazione**Art. 29: Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione può essere pronunciato in ogni tempo dai 3/4 dei membri presenti all'Assemblea sociale. Con la stessa decisione, l'Assemblea sociale decide in merito alla devoluzione del patrimonio sociale residuo dopo la liquidazione.

Art. 30: Destinazione patrimonio sociale

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altro ente con scopo affine.

H) Diritto suppletivo**Art. 31: Diritto suppletivo**

Per quanto non previsto dai presenti statuti fanno stato quelli della Swiss e WordAthletics, della FTAL e gli articoli del Codice Civile Svizzero.

I) Foro e diritto applicabile**Art. 32: Foro**

Per Per ogni controversia di natura societaria tra un socio e l'associazione è competente esclusivamente la Pretura di Locarno-Città.

Art. 33: Diritto applicabile

È applicabile unicamente il diritto svizzero.

Entrata in vigore:
22 febbraio 2003.

Modifiche
12 marzo 2016
27 marzo 2026